



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 119

Testo unico, art. 119

Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria. L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Puo' riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le esposizioni dell'art. 135, o per deliberazione della Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.

In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

E' in facolta' del prefetto d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-119-testo-unico-art-119/>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

